

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

Settori: Sportello Unico Edilizia - Condono, Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del Territorio

SCIA - Deposito Cementi Armati

AVVISO MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Come noto, le **SCIA - Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001)** e le **SCAGI - Segnalazioni Certificate Agibilità (art. 24 del d.P.R. 380/2001)** vengono presentate al Comune di Venezia in modalità esclusivamente telematica a mezzo del portale web: www.impresainungiorno.gov.it.

In ottemperanza a disposizione dirigenziale PG 2019 2457 del 26.09.2019, dal 07/10/2019 anche le **istanze di deposito strutturale di cui all'art. 65 del d.P.R. 380/2001 e conseguenti atti** vengono presentate al Comune di Venezia in modalità esclusivamente telematica a mezzo del medesimo portale web: www.impresainungiorno.gov.it.

Con la presente si vuol evidenziare, a beneficio degli utenti e degli operatori degli uffici, che, **pur essendo comune la modalità di trasmissione delle istanze tramite portale, trattasi di procedimenti amministrativi autonomi che vanno gestiti ed istruiti separatamente.**

E' stato viceversa riscontrato che in taluni casi, il deposito strutturale art. 65 del d.P.R. 380/01 (probabilmente per economicità procedimentale) viene allegato alla Scia edilizia.

Trattasi di procedura errata, anche in relazione al fatto che il predetto deposito è onere a carico del costruttore e non può essere autocertificato dal tecnico asseverante che presenta la SCIA.

Laddove al quadro 12 dell'asseverazione dovesse attestarsi la presenza di opere strutturali va allegata alla Scia la ricevuta telematica del deposito effettuato autonomamente dal costruttore e non tutta la documentazione del deposito.

Quanto sopra, vale anche per le Segnalazioni Certificate Agibilità – SCAGI.

Si coglie l'occasione per evidenziare, relativamente ai **procedimenti amministrativi inerenti il deposito delle denunce dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**, ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001, che la denuncia delle opere deve essere presentata (tramite portale) dal Costruttore prima del loro inizio (per inizio lavori si intende quello inerente le opere strutturali); viene poi rilasciata poi al costruttore attestazione di avvenuto deposito; fermo restando l'obbligo dei titoli abilitativi edilizi, non possono essere eseguite opere strutturali senza che il Costruttore abbia trasmesso telematicamente il relativo deposito di cui all'art. 65, deposito correlato dalla documentazione tecnica ed amministrativa indicata al suo comma 3, e da quella prevista dall'art. 10.1 delle NTC18 e dal corrispondente art. C.10 della Circolare Ministeriale n. 7/19. Questo vale anche per le integrazioni e le varianti strutturali prima del loro inizio. Per quanto sopra, **il deposito del progetto strutturale delle opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica** (ma ciò vale anche per tutti i materiali e sistemi costruttivi diversi laddove si avvalgano delle precedenti strutture, ancorchè locali o di rinforzo di cui al Cap. 8 delle NTC18, e per qualsiasi intervento riguardante elementi strutturali che abbiano influenza sulla pubblica incolumità) **costituisce un procedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio, benché ad esso correlato** che si conclude con gli atti del cap. II del d.P.R. 380/01 telematicamente attraverso il portale SUAP.

Tanto si è ritenuto opportuno rilevare

Venezia, 30 marzo 2020

Il Dirigente
Dott. Carlo Salvatore Sapia

Il Dirigente
Arch. Emanuele Paolo Ferronato